

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
del
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA**

(a cura dell'Ufficio studi della giustizia amministrativa)

LUGLIO 2012

Processo amministrativo – Codice del processo amministrativo

C.G.A. 27 luglio 2012, n. 721 – Pres. Virgilio – Est. De Francisco

Il codice del processo amministrativo non è l'appendice di alcun altro codice (né quello civile, né quello di procedura civile), bensì un autonomo corpo di norme atto a esprimere principi originali (v., per esempio, gli artt. 44, comma 4-bis, 52, comma 1, che, in materia di nullità degli atti e di prorogabilità dei termini, radicano regole opposte a quelle recate dal codice di procedura civile, sub art. 157 e 152); tale corpo normativo è, in primo luogo, passibile di interpretazione analogica interna, e solo ove ciò sia impossibile (ossia se fosse indispensabile ricorrere a quelli che l'art. 12, II comma, ultima parte, delle "disposizioni sulla legge in generale" chiama "principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato") è consentito il ricorso alle disposizioni del codice di procedura civile: ma solo "in quanto compatibili" con i principi posti dal c.p.a., ovvero se "espressioni di principi generali" del processo (così, ex art. 39, è stata disciplinata l'etero-integrazione del codice del processo amministrativo: merita osservarsi, in proposito, come, rispetto al testo inizialmente proposto, si è ivi soppresso l'avverbio "espressamente", che avrebbe invece precluso l'autointegrazione analogica del codice). Ciò induce a concludere che la disciplina di ogni istituto processuale va ricercata, in primo luogo, unicamente all'interno del codice del processo amministrativo; essendo consentita la sua etero-integrazione con norme o principi promananti da altri codici solo ove la fattispecie in esame non abbia alcuna disciplina all'intero del c.p.a.

Atto amministrativo – Nullità ed inesistenza

C.G.A. 27 luglio 2012, n. 721 – Pres. Virgilio – Est. De Francisco

L'art. 31, comma 4, prevede una disciplina differenziata del rilievo della nullità, secondo che essa:

a) sia domandata dal ricorrente, in via di azione: in tal caso, è previsto un termine decadenziale triplo rispetto a quello ordinario, ex art. 29 (e in ciò taluno ha ravvisato una sorta di "super-annullabilità");

b) sia opposta dal resistente, in via di eccezione (c.d. impropria, giacché concorre con il poterdovere di rilievo officioso del giudice): in tal caso, il legislatore ha optato per l'imprescrittibilità (rectius: non assoggettamento a termini decadenziali), applicando lo schema logico-concettuale espresso dal broccardo quae temporalia ad agendum, perpetua ad eccipiendum, già noto all'art. 1442, IV comma, c.c. (e per ragioni sostanzialmente analoghe: impedire che, spirato l'ipotetico termine decadenziale, fosse possibile azionare pretese in contrasto con l'ordinamento giuridico, e perciò sanzionate con la nullità testuale);

c) sia rilevata d'ufficio dal giudice: in tal caso, la perpetuità del potere di rilevare il vizio è il medesimo di cui si è già detto, sub b).

Il giudice che rilevi una nullità è, quindi, sempre tenuto a dichiararla d'ufficio, statuendo in conformità, anche se il relativo motivo non è stato formulato in sede di ricorso.

[Link al testo sentenza](#)

In motivazione la sentenza osserva che il rilievo officioso della nullità rappresenta una deroga alla natura c.d. soggettiva della giurisdizione amministrativa: in cui il giudice è adito dalle parti (private o pubbliche, ma sempre a tutela del loro interesse specifico, quand'anche si tratti di un interesse pubblico), e non già dal pubblico ministero nell'interesse oggettivo della legge.

Nondimeno, si tratta di una deroga espressamente prevista dalla legge.

Né, prosegue il Collegio, l'art. 31, comma 4, è una norma fuori sistema: esso, infatti, coerentemente si colloca nell'ambito di una serie di principi propri del codice del processo amministrativo (rilevabilità d'ufficio delle nullità processuali; perentorietà dei termini assegnati dal giudice; rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza; etc.) da correlare al fatto che il processo amministrativo, elettivamente, conosce di una situazione giuridica soggettiva – l'interesse legittimo – così intimamente connessa all'interesse pubblico generale, da non poter essere *tout court* trattata, anche nel processo, come i diritti soggettivi, di norma disponibili, di cui si conosce nel processo civile.

L'art. 31, comma 4, c.p.a., esprime, dunque, una parentesi di giurisdizione oggettiva che, per espressa previsione di legge, si innesta nel processo amministrativo, in deroga al suo ordinario carattere di giurisdizione soggettiva.

Così dovendosi ricostruire il sistema, è evidente, conclude sul punto la sentenza, che non vi può essere luogo ad alcun temperamento tra l'art. 31, comma 4 – nonché, dalla stessa parte, tra le singole norme che testualmente comminano, in modo espresso, una nullità rilevabile d'ufficio – e, dall'altra parte, il c.d. principio della domanda (o dell'interesse della parte istante) che, nel processo civile, ha costituito un limite interpretativo alla generale applicazione del principio della rilevabilità d'ufficio della nullità.

Accesso ai documenti – Tutela giurisdizionale

C.G.A. 27 luglio 2012, n. 722 – Pres. Virglio, Est. De Francisco

Gli atti formati dall'ispettorato del lavoro (compresi i verbali delle dichiarazioni assunte dai soggetti presenti sul luogo di lavoro all'atto di ispezione) rientrano nel campo di applicazione del diritto di accesso, non potendo in senso contrario invocarsi l'interesse pubblico alla tutela della sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro.

[Link al testo sentenza](#)

In motivazione, la sentenza osserva che: "l'eclatanza dell'impugnato diniego di accesso – in termini di sostanziale negazione del basilare principio di effettività del diritto di difesa in giudizio dei propri diritti e interessi legittimi – ben si evidenzia in questa considerazione: la ricorrente è stata sanzionata in sede amministrativa (dallo stesso Ispettorato che ha poi denegato l'accesso ai propri atti) per un'asserita violazione che è stata accertata unicamente sulla base delle risultanze

dell'ispezione; le quali, però, sono state sottratte all'accesso, in quanto tratterebbesi di atto "riservato" (peraltro: per una sorta di presunzione assoluta; senza aver acquisito, come invece impone l'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, l'avviso, favorevole, dei soggetti controinteressati; nonché in difetto degli specifici riferimenti motivazionali ex art. 9 D.P.R. cit). È agevole comprendere che, se si legittimasse un tale assetto dei rapporti tra cittadino e amministrazione, sarebbe perfino più serio dichiarare *tout court* non impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti amministrativi; giacché – a fronte dell'esito certamente infausto di ogni ricorso che si fosse costretti a proporre senza facoltà di prova – almeno si risparmierebbero ai cittadini inutili spese per difese apparenti".